

COMUNE DI RIVE D'ARCANO

PROVINCIA DI UDINE

**CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE ED USO DELLA PALESTRA
DI VIA LUNGOCORNO A RODEANO BASSO**

L'anno duemila....., il giorno del mese di, nella residenza Municipale. ----

TRA

Il COMUNE DI RIVE D'ARCANO, con sede a Rive d'Arcano in Piazza I Maggio n. 1, codice fiscale n. 00460120306, qui rappresentato dal Responsabile del servizio amministrativo dott. nato a il, a questo autorizzato con determinazione n. ... del

E

L'Associazione - con sede a - frazione, codice fiscale cod. affiliazione - qui rappresentata dal Presidente nato a il

Si conviene e si stipula quanto segue: -----

Art. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il Comune concede per le proprie finalità sportive e sociali a con sede a , la palestra comunale ubicata in Rive d'Arcano – frazione Rodeano Basso – via Lungocorno n. 9, così come risultante dalla planimetria conservata agli atti. -----

Art. 2 – SCOPO DELLA CONVENZIONE

Il Comune concede la gestione dell'impianto al fine di consentire al Concessionario la pratica degli sport pallavolo e mini-volley, pallacanestro, calcio e calcio a 5, pallamano nonché le altre attività sportive, ricreative e sociali indicate nello Statuto, purché compatibili con l'impianto stesso, e delle quali riconosce la rilevanza. Sono vietate tutte attività di pubblico spettacolo e intrattenimento in genere. Il concessionario dovrà assicurare anche l'uso pubblico dell'impianto secondo le norme previste dalla presente convenzione. -----

Art. 3 – DURATA

La concessione ha la durata di anni 9 (nove) a decorrere dalla data di stipula della presente convenzione.-----

Decorso il termine, la concessione scadrà di diritto, senza necessità di disdetta, essendo esclusa ogni proroga tacita.-----

Qualora il Comune intenda mantenere una gestione convenzionata dell'impianto, nel rispetto della procedura di cui all'art. 14 del Regolamento comunale per la gestione degli impianti sportivi, dovrà considerare la richiesta presentata dal Concessionario, a parità di condizioni, con priorità rispetto ad ogni altro soggetto.-----

Art. 4 – DOCUMENTAZIONE SULLA CONSISTENZA DELL'IMPIANTO

La ricognizione, l'esatta ed attuale consistenza dell'impianto e del suo stato, nonché delle attrezzature mobili ivi presenti, deve risultare da un apposito verbale, da redigere, in contraddittorio tra le parti nel momento in cui il Concessionario prende materialmente possesso dell'impianto stesso. Analogo verbale verrà redatto al termine del rapporto contrattuale. -----

Art. 5 – TARIFFE

Il Concessionario, nel caso di utilizzo dell'impianto da parte di terzi, si obbliga ad applicare tariffe non eccedenti quelle stabilite annualmente, con deliberazione dalla Giunta Comunale, per la generalità degli impianti sportivi comunali e quelle agevolate che il Comune vorrà stabilire in favore degli Enti affiliati alla F.I.S.D. (Federazione Italiana Sport Disabili), delle Associazioni che organizzano attività sportive e/o terapeutiche per anziani e per categorie svantaggiate, delle Associazioni del volontariato nonché delle Associazioni senza scopo di lucro con sede nel Comune di Rive d'Arcano.-----

Le tariffe comunali in vigore devono essere esposte, a cura del Concessionario, in luogo accessibile e aperto al pubblico.-----

Le tariffe vengono introitate dal Concessionario e sono di sua esclusiva spettanza.-----

Art. 6 – MODALITÀ DI UTILIZZO DELL’IMPIANTO

IL Concessionario: -----

- non può usare gli impianti se non per gli scopi indicati nella presente convenzione; -----
- deve utilizzare l’impianto con la massima diligenza in modo da evitare qualsiasi danno allo stesso, ai suoi accessori ed a quant’altro di proprietà del Comune, in modo da restituirlo, alla scadenza della convenzione, nello stato di perfetta efficienza; -----
- deve segnalare tempestivamente all’ufficio manutenzioni del Comune ogni danno che si possa verificare alle persone e/o alle strutture ed agli attrezzi assegnati; -----
- deve consentire al Comune ed alle scuole, prive di adeguate strutture per la pratica dello sport, l’uso gratuito dell’impianto in giorni e orari da concordare;-----
- deve provvedere, in occasione di manifestazioni, a propria cura e spese, ai servizi di guardaroba, biglietteria e relative verifiche, disciplina e controllo degli ingressi, maschere, sorveglianza, parcheggi e servizi d’ordine, servizio antincendio e servizio di autoambulanza e simili, ove prescritti;-
- deve prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per manifestazioni e iniziative di vario genere, finalizzate a promuovere e diffondere lo sport tra cittadinanza, che il Comune intende attuar nel corso dell’anno, garantendo il libero accesso al pubblico in occasione dei suddetti eventi;-----
- deve provvedere, qualora si avvalga di figure professionali inquadrare come lavoratori dipendenti, a corrispondere alle stesse il trattamento economico e normativo previsto dai vigenti contratti di lavoro della categoria di appartenenza e dovranno altresì provvedere a che il personale utilizzato goda di tutte le assicurazioni previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche previste dalle disposizioni di legge.-----

Art. 7 – DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE

Al concessionario è fatto divieto di sub concedere, in tutto o in parte, a terzi la gestione degli impianti affidati senza il consenso scritto dell’Amministrazione Comunale. La violazione di tale obbligo comporta la revoca immediata della concessione ottenuta, ai sensi dell’art. 25, comma 1, del Regolamento comunale per la gestione degli impianti sportivi comunali. Il concessionario e il sub-concessionario sono solidalmente tenuti a osservare le disposizioni di cui al Capo V del Regolamento.-----

Art. 8 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario deve provvedere:-----

- alle spese per la pulizia dei locali, delle attrezzature e delle aree oggetto della presente convenzione;-
- alle spese per la manutenzione ordinaria dell’impianto e delle relative strutture (si vedano tutte le voci del successivo art. 9 e l’art. 12);-----
- all’apertura, chiusura, conduzione dell’impianto mediante l’impiego di idoneo personale;-----
- alla custodia dell’impianto, delle attrezzature e dei materiali in esso esistenti o che ivi saranno collocati, nonché al ripristino o alla sostituzione di tutti gli arredi del complesso che risultino deteriorati o danneggiati dall’uso, anche non corretto, o dalla scarsa sorveglianza;-----
- all’instestazione a proprio nome dei contratti di fornitura dell’energia elettrica, combustibile, acqua, telefono, ecc.;-----
- alla scrupolosa osservanza delle norme vigenti, o che in prosieguo dovessero essere emanate, in materia igienico sanitaria, di sicurezza degli impianti, di personale e di prevenzione degli infortuni e degli incendi.-----

In riferimento a quest’ultimo punto il concessionario dovrà in particolare: -----

- consentire l’accesso ad un numero di persone nel limite massimo indicato nell’Autorizzazione che verrà rilasciata ai sensi dell’articolo 68 del TULPS previo verifica di agibilità ai sensi dell’articolo 80 del precitato TULPS;-----
- non apportare, salvo accordi con l’ufficio tecnico, modifica alcuna alla palestra, agli impianti ed alle attrezzature ed assicurare che le stesse saranno utilizzate secondo le specifiche normative applicabili, secondo i contenuti del manuale d’uso e manutenzione e garantire l’effettuazione delle manutenzioni ordinarie (ed in caso di necessità anche le straordinarie) occorrenti per il corretto mantenimento ed uso delle stesse;-----
- nella persona del presidente, per le attività che si svolgeranno presso la palestra conferita in gestione,

assicurare la predisposizione del piano di gestione delle emergenze ed assicurarne l'applicazione anche a mezzo della formazione ed addestramento degli addetti alla gestione delle emergenze (tale attività sarà effettuata a proprio carico mandando esente il Comune da responsabilità civili e penali eventualmente derivanti);----- - attenersi ai regolamenti forniti (esempio non esaustivo) dagli enti di promozione turistica, culturale, sportiva ed associazioni riconosciute riguardo alla sicurezza, formando gli utilizzatori sulle regole di comportamento, sui divieti e le limitazioni previsti dal piano della sicurezza;-----
- garantire presso i locali la presenza di strutture sanitarie necessarie ad assicurare il primo soccorso, nonché dovrà garantire la presenza degli addetti al primo soccorso;-----
- assicurare la gestione dei registri dei controlli periodici antincendio ed ogni altro registro per gli apparati tecnici presenti presso l'immobile obbligatorio per legge;-----
- assicurare la presenza e la gestione di un registro che attesti lo stato di conservazione della palestra e dei suoi impianti, nel quale dovrà essere segnalato ogni danno arrecato alla struttura durante l'utilizzo; tale registro dovrà essere sottoscritto dal gestore all'inizio e alla fine del periodo d'uso della palestra e degli impianti stessi;-----
- assicurare, a mezzo azienda specializzata, la manutenzione di tutti i sistemi di sicurezza, prevenzione e protezione antincendio e gestione delle emergenze, nonché di tutti gli impianti tecnologici di cui è dotata la struttura (es. riscaldamento).-----

A tal fine il Comune dichiara che:-----
al momento attuale la palestra è rispondente alla normativa di sicurezza, come di seguito meglio precisato:

- certificato di regolare esecuzione per la costruzione della palestra di data 17 marzo 1985 a firma Ing. Bruno Nutta;-----
- certificato di agibilità di data 12.12.1989 rilasciato dal Comune di Rive d'Arcano;-----
- certificato di conformità alla regola d'arte dell'impianto elettrico della palestra a seguito di lavori di adeguamento normativo, prot. 1278/98 del 04.02.1998 a firma Silvano Bertoli titolare della ditta BBF Elettronica S.r.l.;-----
- certificato di conformità alla regola d'arte dell'impianto termico della palestra a firma Maurizio Cane, legale rappresentante della ditta Tecnologia & Servizi di data 30.11.2010;---
Conseguentemente il concessionario:-----
 - riscontra che la palestra e le relative attrezzature, con riserva delle verifiche e degli adeguamenti imposti dalla nuova normativa in materia di prevenzione incendi citata al punto precedente e di ricevere il sopramenzionato CPI della centrale termica, sono in piena e completa efficienza, conformi all'uso e rispondenti alle vigenti norme di legge in materia di prevenzione infortuni, di igiene del lavoro e di tutela dell'ambiente;-----
 - si assume inoltre ogni responsabilità circa il corretto uso e si impegna altresì a non apportare modifiche;-----
 - assicura che dette attrezzature saranno utilizzate esclusivamente da personale formato ed addestrato all'uso delle stesse (tale attività sarà effettuata a proprio carico mandando esente il Comune da responsabilità civili e penali eventualmente derivanti);-----
 - manda esente il Comune da responsabilità civili e penali derivanti dall'uso delle stesse;-----
 - si impegna a richiedere ed ottenere le autorizzazioni amministrative che fossero obbligatorie per legge per il regolare funzionamento dell'impianto;-----
 - al pagamento degli eventuali oneri, permessi e tasse riguardanti il funzionamento dell'impianto.-----

Art. 9 – MANUTENZIONE ORDINARIA

Per la definizione di opere edilizie di manutenzione ordinaria, si fa riferimento alle relative definizioni dettate dall'art. 4 della Legge Regionale 19/2009 o comunque dalle fonti normative vigenti in materia. Rientrano inoltre nell'ordinaria manutenzione dell'impianto, a titolo esemplificativo ma non esaustivo i seguenti interventi:-----

- a) la riparazione e il rifacimento di parti di intonaci interni, tinteggiature interne, riparazione di rivestimenti e pavimenti interni;-----

- b) la riparazione e la sostituzione di parti accessorie, comprese le svecchiature, opache e vetrate, di infissi e serramenti interni;-----
- c) la riparazione e la sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie, con apparecchi omologhi di qualità equivalente o superiore;-----
- d) la riparazione e la sostituzione di porzioni di tubazioni interne per acqua fredda, calda, e di riscaldamento;-----
- e) la manutenzione di quadri elettrici in genere, con verifica delle connessioni, prova delle protezioni, manutenzione delle distribuzioni a valle del quadro principale e relative apparecchiature di comando e distribuzione con eventuale sostituzione delle parti di apparecchiature inefficienti quali spie e fusibili, lampade, apparecchi illuminanti, comprese le emergenze autoalimentate o parti di esse, con materiali omologhi di qualità equivalente o superiore ai preesistenti;-----
- f) ogni opera necessaria a integrare o mantenere in efficienza i servizi igienico-sanitari e gli impianti tecnologici esistenti; si fa a tal fine riferimento alla legge n. 46/1990 e n. 10/1991 e relativi regolamenti di attuazione;-----
- g) la verifica periodica degli idranti e degli estintori;-----
- h) la riparazione e la sostituzione di tutte le parti mobili;-----
- i) la vuotatura delle fosse biologiche e pulizia periodica dei pozzetti;-----
- j) la manutenzione del pavimento interno in linoleum e delle attrezzature in generale;-----
- k) altre prestazioni di manutenzione ordinaria, non espressamente indicate nei punti precedenti che si rendessero necessarie per garantire il buon svolgimento dell'attività sportiva.-----

Nel caso di inadempimento detti interventi saranno effettuati direttamente dal Comune con addebito delle relative spese al Concessionario.-----

Art. 10 – CAUZIONE

A garanzia degli obblighi assunti o comunque derivanti dalla presente convenzione il concessionario ha presentato al Comune, con le modalità di cui l'articolo 103 – 2° comma – del Dec. Leg.vo numero 50/2016 l'atto fidejussione numero di € 4.000,00 (euro quattromila/00) rilasciato da

Tale atto di fidejussione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento della convenzione. La garanzia fidejussoria rimarrà depositata presso la sede comunale e non potrà essere svincolata se non previa autorizzazione, da rilasciarsi con apposito atto formale, ad avvenuta definizione tra le parti di tutti i rapporti, controversie e pendenze.-----

In ogni caso competerà al Comune il pieno e incondizionato diritto di rivalersi sulla cauzione, sino alla concorrenza dell'intero importo, per ogni importo del quale venisse a risultare, a qualsiasi titolo creditore, subordinatamente però alla preventiva notifica al Concessionario del relativo provvedimento.-----

Nel caso in cui la cauzione venisse ridotta per prelievi effettuati dal Comune il Concessionario dovrà reintegrarla entro e non oltre 7 giorni dalla notifica dell'invito pena la risoluzione della convenzione.-

Art. 11 – ONERI A CARICO DEL COMUNE

Sono a carico del Comune i lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo funzionale nonché tutte le modifiche, ampliamenti e migliorie che riterrà opportuno e necessario apportare. Il Comune provvede a tali lavori con preavviso di almeno 60 giorni da notificarsi al Concessionario a mezzo lettera raccomandata A.R.-----

Per la definizione di opere edilizie di manutenzione straordinaria, si fa riferimento alle relative definizioni dettate dall'art. 4 della Legge Regionale n. 19/2009 o comunque dalle fonti normative vigenti in materia.-----

Il Concessionario ha l'obbligo di richiedere gli interventi di manutenzione straordinaria con un preavviso di almeno sei mesi, a mezzo raccomandata A.R. da inoltrare, indipendentemente dal tipo di impianto, al responsabile dell'ufficio manutenzioni. -----

Il Comune, dopo aver verificato la fondatezza della richiesta, comunicherà al soggetto gestore le proprie decisioni entro 45 giorni dal ricevimento della stessa.-----

Il Concessionario, qualora vi sia la necessità di eseguire lavori di manutenzione straordinaria che rivestano carattere di urgenza e la cui mancata esecuzione pregiudichi il normale utilizzo

dell'impianto, richiede con raccomandata A.R. l'intervento del Comune, specificando i lavori necessari, l'urgenza degli stessi in relazione alle attività che si svolgono nell'impianto ed allegando apposita perizia redatta sulla base dei prezzi desunti dai bollettini ufficiali.-----

Il Comune, dopo le verifiche da parte dei propri tecnici, preciserà per iscritto se intende procedere direttamente o se ne consente l'esecuzione da parte del Concessionario, fissando in tal caso il limite massimo di spesa che ritiene ammissibile e rimborsabile. Alla liquidazione e al rimborso della spesa sostenuta dal Concessionario si procede dietro presentazione di apposito rendiconto accompagnato da idonea documentazione della spesa sostenuta. -----

Art. 12 – RIPARTIZIONE DETTAGLIATA DI PARTICOLARI ONERI:

A specificazione ulteriore di quanto indicato agli art. 9 e 11, si precisa che:-----

Per quanto riguarda la PRE-RACCOLTA DEI RIFIUTI:-----
sono a carico del concessionario:-----

- a) spesa fatturata compresa IVA;-----
- b) derattizzazione e disinfestazione in genere dei locali legati alla raccolta delle immondizie;--

sono a carico della proprietà:-----

- a) spese per il conferimento dell'appalto;-----
- b) primo acquisto e noleggio di trespoli, bidoni e contenitori per spazzatura.-----

Per quanto riguarda gli IMPIANTI CENTRALI DI RISCALDAMENTO, DI ACQUA CALDA, DI CONDIZIONAMENTO:-----

sono a carico del concessionario:-----

- a) manutenzione ordinaria e riparazioni di piccola manutenzione di parti accessori in conseguenza dell'uso;-----
- b) pulizia annuale dell'impianto per messa a riposo stagionale; caldaie; bruciatori; canne fumarie, ecc;-----
- c) costo della fornitura di acqua per centrali;-----
- d) manutenzione ordinaria e riparazioni di piccola manutenzione del rivestimento refrattario;---
- e) costi della fornitura del calore comprendenti consumo combustibile, assistenza tecnica all'impianto, energia elettrica per il funzionamento delle centrali, compenso a fuochista;-----
- f) piccola manutenzione e pulizia dei filtri dell'impianto di condizionamento;-----

sono a carico della proprietà:-----

- a) installazione impianto o sostituzione delle apparecchiature o parti di esse per vetustà;-----
- b) manutenzione straordinaria locale centrale termica, di condizionamento e di produzione di acqua calda centralizzata;-----
- c) adeguamento degli impianti e dei locali alle disposizioni di legge;-----
- d) diritti dovuti agli Enti preposti al controllo;-----
- e) sostituzione della caldaia e del bruciatore dell'impianto autonomo di riscaldamento per vetustà;-----
- f) sostituzione e riparazione del boiler dell'acqua calda annesso alla caldaia per accertato difetto costruttivo.-----

Per quanto riguarda gli IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE:-----

sono a carico del concessionario:-----

- a) manutenzione ordinaria, riparazioni di piccola manutenzione e piccole sostituzioni di parti dell'impianto di illuminazione in conseguenza dell'uso (portalampade, lampadine, interruttori, neon startes reattori, fusibili, spie, ecc.);-----

sono a carico della proprietà:-----

- a) installazione o manutenzione straordinaria di tutte le parti comuni dell'impianto di illuminazione;-----
- b) sostituzione di tutte le parti per vetustà;-----
- c) diritti dovuti agli Enti preposti al controllo.-----

Per quanto riguarda gli IMPIANTI ANTINCENDIO:-----

sono a carico del concessionario:-----

- a) ricarica e riparazione degli estintori;-----
- b) ispezioni e collaudi;-----

sono a carico della proprietà:-----

- a) installazione impianto, manutenzione straordinaria e sostituzione accessori per vetustà;-----
- b) sostituzione di componenti primarie (serbatoi, di accumulo, autoclavi, compressori, motori, pompe, tubazioni) e coibentazioni;-----
- c) sostituzioni di manichette, di naspi di estintori per vetustà.-----

Per quanto riguarda MANUTENZIONE E FORNITURE ALL'INTERNO DEI LOCALI CONCESSI:-----

sono a carico del concessionario:-----

- a) sostituzione o riparazione degli apparecchi sanitari danneggiati per negligenza o per colpa;--
- b) manutenzione ordinaria e riparazioni di piccola manutenzione della rubinetteria sanitaria e di riscaldamento in conseguenza dell'uso;-----
- c) manutenzione ordinaria e riparazioni di piccola manutenzione degli infissi, seminfissi e serrande avvolgibili in conseguenza dell'uso o danneggiati per negligenza o colpa;-----
- d) sostituzione dei vetri;-----
- e) riparazione o manutenzione ordinaria e riparazioni di piccola manutenzione degli apparecchi a sporgere delle cinghie, molle e cordelle di attacco al rullo degli avvolgibili, nonché delle stecche, ganci, perni e rullo;-----
- f) sostituzione o riparazione delle apparecchiature elettriche (interruttori, prese di corrente, deviatori, ecc.) e dei conduttori nonché manutenzione per corto circuito in conseguenza di negligenza o colpa del concessionario;-----
- g) manutenzione ordinaria e riparazioni di piccola manutenzione di pavimenti e rivestimenti danneggiati per negligenza o colpa;-----
- h) tinteggiatura delle pareti e verniciatura delle opere in legno e ferro ivi comprese quelle relative alle finestre e ai balconi;-----
- i) rifacimento chiavi serrature;-----
- j) pulizia secondo disposizioni di legge dell'impianto autonomo di riscaldamento: caldaia, bruciatore, canna fumaria, ecc.;-----
- k) manutenzione ordinaria e dell'impianto autonomo di riscaldamento;-----

sono a carico della proprietà:-----

- a) manutenzione dell'impianto elettrico per vetustà o fuori norma;-----
- b) sostituzione di pavimenti e rivestimenti per vetustà o assestamenti statici;-----
- c) sostituzione del contatore dell'acqua per vetustà.-----

Art. 13 – RENDICONTAZIONE

Al fine di consentire al Comune il controllo sulla gestione dell'impianto il Concessionario deve presentare al responsabile del servizio contabile e amministrativo, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sulla gestione dell'impianto e sull'attività sportiva svolta nell'anno precedente, con la relativa rendicontazione ed il programma dell'attività da effettuare l'anno successivo, indicando il nominativo del Direttore dell'impianto. Detto programma di attività potrà essere modificato dal Comune nel caso in cui venga riscontrata una inadeguatezza del medesimo ai criteri di utilizzo dell'impianto.-----

Art. 14 – CONCESSIONE CONTRIBUTO

Il Comune può partecipare agli oneri per la gestione degli impianti sportivi corrispondendo al concessionario, previa domanda motivata e documentata, un contributo da definire annualmente nella predisposizione del bilancio di previsione. L'entità del contributo e le modalità di concessione dello stesso verranno definiti e comunicati di norma entro il mese di novembre.-----

Art. 15 – CONTROLLI

Il Comune può effettuare, attraverso il proprio personale, controlli periodici sulla corretta gestione e manutenzione dell'impianto, anche con un diritto alla verifica dei documenti contabili, al fine di accertare l'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente convenzione e/o dal Regolamento comunale per la gestione degli impianti sportivi.-----

Art. 16 – RESPONSABILITÀ

Il Concessionario è responsabile civilmente e penalmente per qualsiasi danno agli impianti, agli accessori, alle pertinenze, a persone, a cose, anche di terzi, che possa derivare durante la vigenza della presente convenzione. -----

A tal fine deve stipulare un'idonea polizza assicurativa con primaria Compagnia e/o Istituto di assicurazione per la responsabilità civile, per il "rischio locativo" e per la sicurezza dell'impianto concesso in gestione che tuteli il pubblico, gli atleti e, comunque, le persone che accedono allo stesso. Il Comune è in ogni caso esonerato da qualsiasi responsabilità che possa derivare a persone e/o cose dall'uso dell'impianto concesso, anche nell'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e non risponde, sia nei confronti degli interessati che di altri soggetti, in ordine alle retribuzioni ordinarie e/o straordinarie ed alle assicurazioni per il personale di cui dovesse avvalersi il Concessionario.-----

Art. 17 – GARANZIE ASSICURATIVE

Il Concessionario si impegna a depositare presso l'ufficio segreteria, prima della sottoscrizione della presente convenzione, copia della polizza assicurativa, appositamente stipulata a copertura del rischio connesso con la gestione dell'impianto sportivo per la responsabilità civile con un massimale minimo di euro 2.000.000 (duemilioni) a tutela delle persone che accedono ai suddetti immobili, che preveda pure la copertura del "rischio locativo" ai sensi degli articoli 1588 e 1589 del Codice Civile.-----

L'assicurazione per l'incendio e la responsabilità civile per danni a terzi e danneggiamenti a cose per responsabilità dell'Ente è invece a carico dello stesso.-----

Art. 18 – SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE

Il Comune può disporre la sospensione temporanea della concessione qualora ciò si renda necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive o per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione degli impianti sportivi e quando si verificano condizioni tali da rendere gli impianti inagibili a insindacabile giudizio degli uffici comunali competenti, dandone comunicazione al Concessionario con un anticipo di almeno 15 giorni. -----

Nei suddetti casi nessuna indennità o compenso spetta al Concessionario.-----

Art. 19 – DECADENZA RECESSO E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI CONCESSIONE

In caso di gravi violazioni alle disposizioni della presente convenzione e/o del Regolamento Comunale per la gestione degli impianti sportivi comunali e di danni intenzionali o derivati da grave negligenza nell'uso dell'impianto concesso il Comune revoca la concessione, fermo restando l'obbligo del concessionario al risarcimento degli eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere nessun indennizzo, neppure a titolo di rimborso spese.-----

Il Comune revoca, previa diffida, la concessione qualora il Concessionario trasgredisca alle norme del Regolamento ed alle disposizioni integrative che il Comune riterrà opportuno emanare.-----

Il Comune si riserva la facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione per motivi di pubblico interesse senza che nulla il Concessionario possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.-----

Qualora il Concessionario intenda recedere dalla presente convenzione prima della scadenza, deve darne preavviso di due mesi.-----

Il rapporto di concessione è risolto di diritto, anche prima della scadenza del termine indicato nell'atto di convenzione, qualora si verifichi l'indisponibilità dell'impianto per cause di forza maggiore.-----

Art. 20 – SPESE

Tutte le spese inerenti il presente atto, imposte, tasse, e quant'altro occorra per dare corso legale alla concessione, immediate e future, sono a carico del Concessionario.-----

Art. 21 – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Il Concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni in materia di concessioni.-----

Per quanto non regolamentato con la presente concessione si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.-----

Art. 22 – FORO COMPETENTE

Per ogni controversia è competente il foro di Udine.-----

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso e le spese inerenti e conseguenti, nessuna esclusa, saranno a carico del concessionario (art. 5 D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131).-----

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COMUNE DI RIVE D'ARCANO

Il Responsabile del Servizio

(.....)

IL CONCESSIONARIO

Il Presidente

(....)